

FB Balzanelli S.p.A.

PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D. Lgs. 24/2023 E DEL D. Lgs 231/2001

Rev.	Data	Verifica/Approvazione	Note
0	30/09/2024	CDA	Prima emissione

Premessa

La Società FB BALZANELLI S.p.A. (in seguito anche solo la “Società” o “FB”) si è dotata di un sistema di gestione delle segnalazioni (whistleblowing) di cui la presente procedura è espressione, in ossequio alle disposizioni del D. Lgs 231/2001 e a quanto previsto dal D. Lgs 24/2023 (Decreto whistleblowing).

I principi che ispirano la disciplina sono la tutela dei soggetti che riportano violazioni del diritto europeo (e del diritto nazionale che lo applica) da ogni possibile ritorsione nei loro confronti, e dall’utilizzo indebito dei loro dati.

Infatti, con il termine “whistleblowing”, tradotto in italiano con “fare una segnalazione”, ci si riferisce alla situazione in cui vengono a trovarsi coloro, che venuti a conoscenza di violazioni commesse nel proprio contesto lavorativo, al fine di fermare tali comportamenti illeciti, li rendono noti ai soggetti competenti.

L’espressione “whistleblower”, o segnalante, indica colui che segnala. Attraverso la segnalazione, il whistleblower contribuisce alla rilevazione di criticità e di problematiche proprie dell’organizzazione e della gestione aziendale, incidendo sulla prevenzione di rischi e di situazioni pregiudizievoli per l’ente.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha dettato, attraverso l’emissione di Linee Guida adottate con Delibera 311 del 12 luglio 2023, i riferimenti per la corretta individuazione e gestione dei canali di segnalazione e per orientare l’adozione dei presidi richiesti a tutela dei soggetti segnalanti.

Inoltre, l’ANAC svolge la funzione di controllo della corretta attuazione della disciplina da parte dei responsabili, con il potere di emettere sanzioni per coloro che non si adeguano alla normativa, nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del D. Lgs. n. 24/2023.

Scopo

Questa procedura costituisce l’atto organizzativo con cui FB illustra le modalità per effettuare correttamente le segnalazioni, l’oggetto della segnalazione e le garanzie del segnalante, e descrive step by step il procedimento dalla ricezione al riscontro conclusivo della segnalazione.

Campo d’applicazione

I destinatari della procedura sono:

- Soci e titolari;
- Organi amministrativi, di controllo e di vigilanza;

- Dipendenti, senza distinzioni in base alla tipologia di contratto;
- Coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operano per la Società o siano sotto il controllo e la direzione della Società (*a titolo esemplificativo e non esaustivo: tirocinanti, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati, ma anche ex dipendenti per fatti che risalgono al tempo in cui era in corso il rapporto di lavoro*);
- Collaboratori e tutti coloro che, pur esterni alla Società, operano, direttamente o indirettamente, in maniera stabile, per la Società (*quali, ad esempio, lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti*);
- Ogni altro soggetto individuato ai sensi del D.Lgs 24/2023.

Fonti normative

- **D. Lgs. 24/2023:** Decreto whistleblowing, adottato per recepire la direttiva EU 2019/1937 in tema di protezione dei soggetti che segnalano le violazioni del diritto dell'Unione europea.
- **G.D.P.R.:** Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
- **Codice della Privacy:** regolamentazione nazionale in tema di privacy, contenuta nel D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.
- **D. Lgs. 231/2001:** norma che disciplina la responsabilità da reato degli enti e stabilisce il ruolo del MOG nella prevenzione di tale responsabilità incluso l'obbligo per gli enti che adottano un MOG di attivare canali di segnalazione ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

Definizioni

- **Segnalanti:** i lavoratori subordinati, autonomi, liberi professionisti e consulenti, volontari, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione in base a quanto previsto dal D. L. 24/2023.
- **Soggetti diversi da chi segnala:** persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi che hanno un rapporto abituale con il segnalante, enti di proprietà di chi segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica o per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali soggetti.
- **Facilitatore:** persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

- **(Soggetti) segnalati:** tutti coloro che abbiano commesso presunti illeciti, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque abbiano posto in essere qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel MOG e nelle norme richiamate dal D. Lgs 24/2023.
- **Segnalazione:** comunicazione riservata avente ad oggetto la conoscenza (o il ragionevole e fondato sospetto) dell'avvenuta violazione di una norma o di un comportamento illecito o di qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel MOG e nelle norme richiamate dal D. Lgs. 24/2023.
- **Segnalazione esterna:** segnalazione effettuata ad ANAC attraverso il canale da essa predisposto.
- **Segnalazione in mala fede:** la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio alla Società o ad altri soggetti, ovvero effettuata con dolo o colpa grave e infondata.
- **MOG:** Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs231/2001 e del D.M. 13/02/2014.
- **Organismo di Vigilanza:** organo collegiale nominato dalla Società, che vigila sulla corretta attuazione del MOG.
- **Comitato di gestione della segnalazione:** soggetto interno che dovrà ricevere ed analizzare la segnalazione, individuato da FB con apposito incarico.

Principi di riferimento

Ferme le regole e le indicazioni circa l'organizzazione aziendale, i poteri e le deleghe interne, da intendersi integralmente richiamate, chi intende fare una segnalazione dovrà agire nella consapevolezza dei seguenti principi:

- **Principio di Protezione:** la Società impone il rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno, garantendo ai soggetti che effettuano le segnalazioni che non vi saranno ritorsioni né discriminazioni di alcun tipo. Eventuali condotte ritorsive, anche realizzate dai colleghi, non sono tollerate.
- **Principio di Riservatezza:** Tutti i soggetti coinvolti nella ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato, del segnalante e di tutti gli altri soggetti coinvolti.
- **Principio di Correttezza:** la Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in mala fede, censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni in mala fede nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare

e nelle altre sedi competenti. Pertanto, i segnalanti sono tenuti a comunicare la presenza di loro interessi conflittuali.

- **Principio di Imparzialità e indipendenza:** tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni presentano adeguati requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

Oggetto e contenuto della segnalazione

Oggetto della segnalazione è la commissione (anche solo tentata) di condotte illecite che potenzialmente possono ledere l'integrità di FB o l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui il segnalante è a conoscenza in ragione del rapporto lavorativo con la Società.

Le condotte segnalabili riguardano i seguenti ambiti:

- Condotte in violazione del D. Lgs 231/2001 o del MOG o delle procedure in esso richiamate;
- Condotte che violano disposizioni nazionali ed europee e che consistono in illeciti nei seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Condotte che violano disposizioni europee e che consistono in:
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, gli aiuti di stato, le imposte sulle società;
 - atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione in tutti i settori sopra richiamati.

Saranno prese in considerazione soltanto le segnalazioni che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, dei quali egli abbia almeno un sospetto fondato. Le voci di corridoio non supportate da prove o i fatti che sono già di dominio pubblico, o comunque già noti, non rilevano.

Il soggetto segnalante è tenuto a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le indagini e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività.

Le segnalazioni devono:

- essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti e fatti che possono essere provati;
- devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita, ove gli stessi siano conosciuti e, preferibilmente, prevedere in allegato i documenti a riprova dei fatti segnalati.

Più precisamente, se conosciute dal segnalante, dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

- tempo e luogo della violazione;
- l'indicazione dei documenti a sostegno dei fatti riportati (qualora tali documenti siano nella disponibilità del segnalante dovranno essere allegati);
- dati che consentano di individuare gli autori della condotta;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti;
- eventuali interessi privati del segnalante collegati alla segnalazione.

Inoltre, la segnalazione deve recare la dichiarazione espressa del consenso al trattamento dei dati personali del segnalante in essa contenuti.

La piattaforma consente di effettuare le segnalazioni in incognito, pur mantenendo un dialogo con il comitato di gestione della segnalazione: per il principio del disaccoppiamento, il sistema gestisce separatamente i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e successivamente associata al segnalante.

L'associazione della segnalazione con l'identità del segnalante, nei casi in cui ciò si riveli necessario, è subordinata a specifica richiesta di dati aggiuntivi effettuata dal comitato di gestione. La richiesta di dati aggiuntivi può essere accettata o respinta.

Si precisa che le segnalazioni inviate con il fine di danneggiare o di recare pregiudizio al segnalato sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se vengano accertate la falsità delle accuse o l'infondatezza della segnalazione motivata dall'intenzione di arrecare pregiudizio ai soggetti coinvolti.

Nel caso in cui, nel corso delle verifiche, emerga che la segnalazione ha carattere diffamatorio, ovvero la stessa risulti essere infondata ed effettuata in mala fede, con dolo o colpa grave, la Società potrà applicare gli opportuni provvedimenti disciplinari.

Non possono, invece, essere segnalate (ai sensi del D.Lgs 24/2023):

- le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni relativi a servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, e degli atti nazionali che applicano tali normative e che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione europea.

Canali di segnalazione

LA SOCIETÀ HA ATTIVATO UNA PIATTAFORMA ON-LINE RAGGIUNGIBILE DAL PROPRIO SITO INTERNET, ALLA VOCE “WHISTLEBLOWING” ATTRAVERSO LA QUALE È POSSIBILE INVIARE UNA SEGNALAZIONE SCRITTA E/O REGISTRARE UNA SEGNALAZIONE ORALE.

La segnalazione effettuata tramite piattaforma consente al soggetto segnalante di agire anche in modalità riservata, vale a dire senza che siano comunicati i dati relativi alla propria identità. La piattaforma consente al comitato di gestione della segnalazione ed al segnalante di interloquire anche senza la rivelazione di tali dati. È comunque necessario esplicitare il consenso al trattamento dei dati eventualmente o incidentalmente raccolti per la gestione efficiente della segnalazione.

FB informa i possibili segnalanti che è necessario il loro consenso ai fini della registrazione e della trascrizione della registrazione, e che tali operazioni sono necessarie al fine di cristallizzare correttamente il contenuto della segnalazione. Pertanto, il segnalante che volesse effettuare una segnalazione orale con messaggio registrato è tenuto ad indicare chiaramente il proprio consenso alla registrazione ed alla trascrizione.

Le segnalazioni anonime saranno trattate purché le stesse siano fondate su elementi gravi e riscontrabili; tuttavia, la segnalazione anonima non rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023.

Chiunque riceva per errore una segnalazione senza esserne il destinatario, è tenuto a trasmetterla tempestivamente (entro massimo sette giorni) al comitato di gestione, dandone comunicazione a chi ha effettuato la segnalazione e sempre mantenendo la riservatezza nei confronti dei soggetti non interessati.

Esame e valutazione delle segnalazioni

Il comitato di gestione delle segnalazioni è il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle stesse. Egli riceve le segnalazioni ed effettua le indagini rispettando i principi di imparzialità e riservatezza.

Quando riceve la segnalazione, il comitato di gestione rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, entro sette giorni dalla data di ricezione.

In primo luogo, il comitato di gestione valuta l'ammissibilità della segnalazione, in base alla procedura ed ai requisiti del D. Lgs 24/2023 (es: pertinenza alle materie segnalabili, informazioni fornite e necessità di integrazione delle stesse).

Il comitato di gestione compie direttamente tutte le attività ritenute opportune per l'accertamento dei fatti segnalati; ove lo ritenga necessario, il comitato di gestione può avvalersi, per specifica competenza, del supporto e della collaborazione di strutture e di funzioni aziendali interne e/o consulenti esterni, delegando parte dello svolgimento delle indagini, sempre avendo cura di non diffondere i dati del segnalante e richiedendo agli interpellati la massima riservatezza.

Potranno essere sentite tutte le persone che potrebbero essere a conoscenza di informazioni sui fatti; potranno essere visionati ed acquisiti tutti i documenti utili alla ricostruzione dei fatti.

Qualora, a conclusione dell'analisi, emerga l'assenza di elementi sufficienti ed esaustivi o l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima sarà archiviata e il comitato di gestione della redigerà una breve motivazione scritta dell'archiviazione. Nei casi in cui la segnalazione risulti essere effettuata in mala fede, il comitato di gestione lo comunica alla direzione della Società, che potrà procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori del segnalante.

Se dalle indagini risulta che la segnalazione è fondata ed è necessario prendere provvedimenti per far cessare la condotta illecita, il comitato di gestione può comunicare l'esito della segnalazione, sempre mantenendo la riservatezza sul soggetto segnalante, alle funzioni competenti e alla Direzione.

Il comitato di gestione non è tenuto ad agire direttamente per risolvere le eventuali situazioni illecite, ma può rivolgersi all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'ANAC qualora, a seguito della comunicazione dell'esito delle segnalazioni, la Società non dovesse prendere provvedimento alcuno.

In ogni caso, il comitato di gestione fornisce al segnalante un adeguato riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Qualora il termine dei tre mesi, prescritto dal Decreto whistleblowing, non dovesse essere sufficiente per la conclusione delle indagini, verrà comunicato un primo riscontro in cui saranno illustrati gli avanzamenti nelle indagini e, alla conclusione, il comitato di gestione della segnalazione comunicherà il riscontro definitivo.

L'esito della segnalazione viene comunicato all'Organismo di Vigilanza, per l'opportuna condivisione e affinché sia possibile determinare le conseguenze della violazione accertata. Le segnalazioni che non passano il primo vaglio di ammissibilità e pertinenza sono comunque riportate, a fini statistici, all'Organismo di Vigilanza.

Documentazione delle segnalazioni

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, il comitato di gestione è tenuto a documentare le segnalazioni ricevute, per garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi, mediante la conservazione di documenti informatici e/o fisici.

Il comitato di gestione accede alle segnalazioni effettuate attraverso la piattaforma ed è responsabile della corretta conservazione della documentazione delle stesse.

Le segnalazioni effettuate in forma orale devono essere debitamente documentate, al pari delle segnalazioni scritte. La segnalazione orale, effettuata con registrazione (previo consenso del segnalante) potrà essere trascritta; la trascrizione dovrà essere trasmessa al segnalante per certificare la corretta rappresentazione del contenuto e da questi firmata per accettazione.

L'archiviazione dei documenti informatici che transitano attraverso la piattaforma è effettuata sulla piattaforma medesima; il comitato di gestione si riserva la possibilità di conservare, con modalità che garantiscano la tutela dei dati in essi contenuti (*es: sul pc personale dei soggetti che ne fanno parte, protetto da password*) una copia della documentazione per il solo tempo necessario ad espletare le indagini.

I documenti fisici (verbali firmati a mano, relazioni, documenti cartacei ricevuti ed altre prove) sono archiviati presso la sede della Società, presso l'ufficio di uno dei componenti del comitato di gestione,

in apposito luogo il cui accesso è consentito esclusivamente al comitato di gestione ed ai soggetti da esso espressamente autorizzati.

La documentazione relativa al whistleblowing (file, documenti fisici) viene conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dall'esito della procedura, nel rispetto della normativa applicabile.

Le segnalazioni effettuate in mala fede potranno essere conservate previa la cancellazione dei dati del soggetto ingiustamente segnalato in esse contenuti, ai fini di un eventuale procedimento in sede disciplinare o giudiziale.

Limitazioni delle responsabilità del Segnalante

Il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte da obbligo di segreto (relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali, informazioni che offendano o reputazione della persona coinvolta o denunciate) non è punibile, in base a quanto stabilito dall'art. 20 D. Lgs 24/2023, se la segnalazione è stata effettuata con le modalità di cui alla presente procedura e al momento della rivelazione al comitato vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione fosse necessaria per svelare la violazione.

La punibilità (ed ogni altra responsabilità civile o amministrativa) è esclusa, ferme le condizioni sopra indicate, se il segnalante agisce per tutelare l'interesse all'integrità e se le informazioni rivelate sono limitate a quanto strettamente necessario e se non sono state apprese abusivamente (come attraverso un accesso abusivo ad atti o un atto di pirateria informatica).

Divieto di ritorsione

La società condanna ogni forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, perpetrata per motivi connessi alla segnalazione, da chiunque posta in essere verso il segnalante.

Per misure discriminatorie o ritorsive s'intendono, a titolo esemplificativo:

- licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;

- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie (di qualsiasi natura) o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione conseguente alla segnalazione di un illecito deve informare, in modo circostanziato, il comitato di gestione; nel caso di riscontro positivo, il comitato segnala l'ipotesi di discriminazione alle funzioni competenti o alla Direzione.

Il segnalante che ha subito ritorsioni connesse alla segnalazione effettuata potrà, inoltre, procedere con l'invio di una comunicazione all'ANAC (come meglio precisato nel paragrafo "Segnalazioni esterne").

L'autore della segnalazione anonima, identificato successivamente alla segnalazione, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

La tutela si applica anche ai soggetti diversi da chi segnala e al facilitatore, come indicati nel D. Lgs. 24/2023, purché gli stessi siano effettivamente collegati al segnalante da rapporti stabili o lo abbiano aiutato nella proposizione della segnalazione.

In base all'art. 17 del D. Lgs. 24/2023, le misure ritorsive eventualmente poste in essere in relazione all'effettuazione di una segnalazione sono nulle.

La Direzione della Società si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti e/o azioni nei confronti di chiunque ponga in essere atti ritorsivi contro coloro che abbiano presentato una segnalazione secondo le modalità descritte nella presente procedura.

Riservatezza

La tutela dell'identità del whistleblower è sempre garantita, a partire dalla fase di acquisizione della segnalazione, fino alla conclusione del procedimento di accertamento della stessa, ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi di legge in cui non è possibile mantenere l'anonimato (es. procedimenti penali, tributari o amministrativi, ispezioni di organi di controllo).

Pertanto, salve le eccezioni, l'identità del segnalante non sarà rivelata senza il suo espresso consenso: tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono soggetti all'obbligo di tutelare la riservatezza di tale informazione. Il venir meno a tale obbligo costituisce una violazione della presente procedura ed è sanzionabile.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata al responsabile della funzione aziendale deputata a tali contestazioni, nonché allo stesso segnalato, solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'inculpato.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti a quest'ultima.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/funzioni/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, deve essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante, ad eccezione dei casi in cui non sia possibile, per la natura della violazione segnalata, dividere le informazioni e dei casi in cui il segnalante debba essere sentito.

La Società si riserva di prendere gli opportuni provvedimenti nei confronti dei soggetti che abbiano violato gli obblighi di riservatezza indicati nella presente procedura.

Trattamento dei dati personali

I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti i soggetti eventualmente coinvolti, raccolti o comunicati in occasione della gestione della segnalazione, saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, in linea con le previsioni del GDPR UE 2016/679 nonché della normativa nazionale indicata nel D. L. 196/2003 e ss.mm.ii e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per la gestione della stessa.

FB, quale titolare del trattamento dei dati, garantisce che il trattamento sarà effettuato nei limiti di quanto necessario per dare corretta attuazione alla procedura per la gestione della segnalazione e l'efficace svolgimento delle indagini ad essa connesse, nel rispetto dei diritti e delle libertà

fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

Il trattamento dei dati, pertanto, avverrà informando adeguatamente e preventivamente l'interessato, per il tramite dell'informativa privacy disponibile sul sito della società, che indica

- titolare del trattamento dei dati personali;
- finalità e modalità del trattamento dei dati personali;
- indicazione dei destinatari ai quali i dati segnalati possono essere trasmessi nell'ambito della gestione della segnalazione;
- tempi e modi di conservazione dei dati;
- diritti esercitabili dal segnalante con riferimento ai propri dati personali;

La Società conferma che il trattamento avverrà sui soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti; tutti i dati di persone fisiche contenuti nella segnalazione, o altrimenti raccolti in fase di istruttoria, che non risultassero necessari saranno cancellati o anonimizzati.

FB garantisce l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente.

Segnalazioni esterne

Il D. Lgs. 24/2023 prevede, oltre alla facoltà di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 24/2023) di effettuare segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'ANAC.

Questa possibilità può essere attivata:

- in mancanza dell'individuazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero se questo non è attivo o, anche se attivo, non è conforme alla normativa;
- se il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ma a questa non è stato dato seguito;
- se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato seguito ovvero si determinerebbero condotte ritorsive (ad esempio per eventuali conflitti di interesse);
- se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Inoltre, chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della segnalazione può sempre comunicarlo ad ANAC.

Infine, solamente al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 24/2023, è possibile effettuare una divulgazione pubblica tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La possibilità è subordinata esclusivamente all'aver già effettuato una segnalazione, sia interna che esterna, che non ha ricevuto alcun riscontro, al timore concreto che vi sia un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o che la segnalazione esterna possa comportare ritorsioni o che il soggetto che riceve la segnalazione esterna sia colluso o coinvolto nella violazione.

Sanzioni

La Società applicherà, nei confronti dei soggetti che dovessero violare la presente procedura, i provvedimenti e le sanzioni disciplinari o contrattuali, nel rispetto del principio di proporzionalità in base alla gravità delle condotte, anche tenuto conto di quanto previsto nelle lettere di incarico o negli accordi che disciplinano il relativo rapporto di lavoro.

L'ANAC è l'autorità deputata ad effettuare il controllo di conformità del canale implementato ed, eventualmente, a comminare sanzioni per coloro che non si adeguano.

Il responsabile delle violazioni del D. Lgs. 24/2023 si espone a:

- Sanzioni che vanno dai 10.000 ai 50.000 euro, se la segnalazione è ostacolata o se viene violata la riservatezza del segnalante;
- Sanzioni che vanno dai 10.000 ai 50.000 euro, nel caso in cui il canale di segnalazione non sia stato attivato, o se manchi la procedura ovvero la stessa sia presente ma non conforme, o se non venga effettuata alcuna analisi della segnalazione ricevuta.

Da ultimo, sono previste sanzioni da 500 a 2.500 euro per chi effettua segnalazioni in pregiudizio altrui con dolo o colpa grave, se nei confronti del soggetto che effettua la segnalazione in mala fede non sia già stata emessa sentenza di condanna per calunnia o diffamazione o per i medesimi reati commessi con la denuncia alle autorità giudiziarie.